

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. - 01 aprile 2014



## CENTRO STUDI C.N.I.

Italia Oggi 01/04/14 P. 29 Ingegneri, aumentano gli iscritti all'Albo Gabriele Ventura 1

## ABOLIZIONE PROVINCE

Sole 24 Ore 01/04/14 P. 4 Province, abolizione a metà Eugenio Bruno 2

## SPENDING REVIEW

Italia Oggi 01/04/14 P. 10 Spending review anche sul Mose Domenico Cacopardo 4

## ICT

Corriere Della Sera 01/04/14 P. 29 Alcatel, la società degli ingegneri. «Ora riparta l'agenda digitale» Fabio Savelli 5

## DEBITI PA

Sole 24 Ore 01/04/14 P. 13 Debiti Pa, via libera dalle banche 7

## CATASTO

Sole 24 Ore 01/04/14 P. 37 Planimetrie e visure ipotecarie gratis online 9

## DISTANZE

Sole 24 Ore 01/04/14 P. 41 Distanze, rebus sui tre metri Gian Vincenzo Tortorici 10

## IMPIANTI

Sole 24 Ore 01/04/14 P. 41 La canna fumaria è bloccata dal decoro architettonico Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci 12

## CAMBIAMENTI CLIMATICI

Stampa 01/04/14 P. 19 Europa a rischio in una Terra sempre più calda Stefano Rizzato 13

## CONSULENTI DEL LAVORO

Italia Oggi 01/04/14 P. 31 Ced, Stp e professione, il corretto approccio 15

Corriere Della Sera 01/04/14 P. 8 «Bonus di 80 euro in busta paga Subito il decreto, o è a rischio» Isidoro Trovato 16

## AVVOCATI

Sole 24 Ore 01/04/14 P. 40 Avvocati, sciopero rafforzato Giovanni Negri 17

Sole 24 Ore 01/04/14 P. 40 Cnf rilancia il ricorso agli istituti alternativi 18

## *Ingegneri, aumentano gli iscritti all'Albo*

La professione di ingegnere non perde appeal. Gli iscritti all'ordine, al 1° gennaio 2014, sono infatti 236.493, lo 0,9% in più rispetto al 2013. Più nello specifico, il numero di iscritti è pari a 227.710 per la sezione A (+0,7% rispetto al 2013) e a 8.783 per la sezione B (+5,6% rispetto al 2013). È quanto emerge dall'ultima analisi diffusa dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri sugli iscritti all'ordine professionale. Risulta, dunque, sempre abbastanza limitato il numero di iscritti alla sezione B, quella degli iuniores (appena il 3,7% del totale), sebbene il ritmo di crescita sia decisamente superiore a quello rilevato tra i seniores. Il numero di iscritti risulta in crescita in tutta Italia, con qualche eccezione. Spicca il dato di Napoli, dove gli iscritti sono calati dell'1,3% rispetto all'anno precedente. In calo anche il dato di Palermo (-0,9%). Il primato regionale va ancora una volta alla Lombardia, ai cui ordini provinciali è iscritto il 13,1% degli ingegneri italiani, anche se l'ordine di Roma resta il più numeroso in assoluto con 22.203 iscritti. Complessivamente, gli ordini di Roma, Milano e Napoli accolgono quasi 48 mila iscritti, circa il 20% di tutti gli iscritti in Italia.

*Gabriele Ventura*



# Province, abolizione a metà

Via il nome dalla Costituzione, restano gli enti di area vasta - Grandi opere allo Stato

**Eugenio Bruno**

ROMA

■ Gira e rigira la politica italiana continua ad avvitarci sulle magnifiche sorti e progressive delle province. Non è da meno il Ddl costituzionale varato ieri dal Consiglio dei ministri che, mentre le elimina dalla nostra Carta fondamentale, inserisce comunque «l'ordinamento degli enti di area vasta» (cioè gli eredi delle amministrazioni provinciali) tra le competenze esclusive dello Stato.

## COMPETENZE CONCORRENTI

Il nuovo articolo 117 non le prevede più. Al tempo stesso tornano allo Stato l'energia, le grandi reti di trasporto e gli ordini professionali

Una novità contenuta nell'ultima versione del testo insieme alla costituzionalizzazione del principio di semplificazione e di trasparenza dell'azione amministrativa, che si aggiunge alle tante conferme previste dalla riforma del titolo V: dall'abolizione delle materie concorrenti all'introduzione di una clausola di supremazia governativa, fino al ritorno sotto l'ombrello statale di alcune funzioni "sensibili" come energia, reti e grandi opere.

Per ammissione del premier Matteo Renzi, la bussola che l'es-


ecutivo ha seguito nella stesura delle modifiche agli articoli 114 e successivi della Costituzione è quella di superare l'eccesso di conflitti tra le regioni e lo Stato. Per riuscirci il provvedimento innanzitutto elimina dal titolo V le competenze concorrenti che tanto contenzioso hanno generato in questi 13 anni (su cui si veda l'articolo accanto). E, poi, rimpolpa l'elenco dei settori che rientrano nella legislazione esclusiva dello Stato. Molti dei quali erano già previsti nella bozza esaminata dal Cdm del 12 marzo e dopo gli incontri dei giorni scorsi con autonomie e partiti hanno solo cambiato posto, passando da una lettera all'altra dell'articolo 117, comma 2: si va dal «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» all'«ordinamento delle professioni e della comunicazione»; dal «commercio con l'estero» alle «norme generali sul governo del territorio»; dalla «produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia» alle «grandi reti di trasporto». Che, giunte all'ultimo miglio, sono state affiancate dalle «infrastrutture strategiche».

Sempre nell'ottica di precisare meglio "chi fa che cosa" la previsione che tutto il resto spetterà alle regioni viene completata da una lista delle funzioni su cui i governatori legiféreranno. È il caso, ad esempio, della pianificazione infrastrutturale del territorio, del-

la mobilità interna e dell'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e di quelli scolastici. Fermo restando che lo Stato, da un lato, potrà attivare la clausola di supremazia per tutelare l'unità giuridica o economica della Repubblica o realizzare le riforme di interesse nazionale; dall'altro potrà delegare, con legge approvata a maggioranza assoluta della Camera solo per un periodo di tempo determinato, alcune delle sue funzioni. Eccezione fatta per ordine pubblico, stato civile e giustizia.

Passando per l'inserimento all'articolo 118 del principio di semplificazione e di trasparenza dell'azione amministrativa, arriviamo così alle province. E alla loro scomparsa definitiva. O quasi, visto che alla cancellazione del nome dall'intero titolo V fa da contraltare la previsione che sia lo Stato a determinare l'ordinamento degli «enti di area vasta». Un'aggiunta che somiglia tanto a un riconoscimento costituzionale degli organismi di secondo livello previsti dal Ddl Delrio, licenziato mercoledì scorso dal Senato e in attesa dell'ok definitivo della Camera. Nate come temporanee, le "province 2.0" delineate in quel testo potrebbero diventare definitive. A meno che una legge successiva non intervenga per cambiarne nuovamente i connotati o ridurre il numero complessivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Il nuovo titolo V



### FUNZIONI STATO

#### Addio materie concorrenti


Scompaiono le materie concorrenti e ritornano sotto l'ombrello statale una serie di competenze "pesanti": dalla produzione di energia elettrica agli ordini professionali, alle reti



### FUNZIONI REGIONI

#### Spazio alla pianificazione

Il nuovo articolo 117 non lascia solo alle regioni le competenze che non spettano allo Stato, ma ne cita anche alcune. Tra cui pianificazione infrastrutturale e servizi alle imprese



### ABOLIZIONE PROVINCE

#### Restano gli enti di area vasta

Dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione scompare il riferimento alle province. Al tempo stesso compare tra le funzioni riservate allo Stato l'ordinamento degli enti di area vasta



### CLAUSOLA SUPREMAZIA

#### A tutela dell'unità

Su proposta del governo lo Stato può intervenire in materie riservate alle regioni per tutelare l'unità giuridica o economica della Repubblica o per realizzare programmi economico-sociali di interesse nazionale


*I conti sulle mega-paratie in difesa di Venezia sono opachi. Quando si farà chiarezza?*

## Spending review anche sul Mose Vale pure sulla mai conclusa Variante di valico Bo-Fi

DI DOMENICO CACOPARDO

**M**entre si scorge il temporale, laggiù, nell'area occupata da alcuni stizzosi vegliardi, ossequiati per il loro decadente e ottuso estremismo, e dai loro cinici utilizzatori, occupiamoci del presente e delle

esigenze di trasparenza e *spending review*, affidata a un incolpevole ex funzionario del Fondo monetario internazionale, **Carlo Cottarelli**. Anche lui (vedi Bondi), del tutto fuori posto nella complessità dell'amministrazione, come dimostrano le sue improcedibili proposte. Le più efficaci consistono nell'ennesima riproduzione dei tagli lineari, come quelli alle pensioni al di sopra della soglia di 3.000 euro (in busta-paga circa 1.800). Probabilmente, la misura più efficace - e personale - sarebbe di procedere al ricalcolo di tutto il monte pensionistico su basi contributive, in modo da individuare il gap - se c'è - tra esse e l'erogato su base retributiva o mista. Con l'informatizzazione



Carlo Cottarelli

dell'Inps, da tempo completata, non dovrebbe essere così difficile capire di che cifre parliamo.

**Torniamo alla trasparenza.** Ci sono due dossier che meriterebbero un serio approfondimento: la variante di valico Bologna-Firenze e il Mose, il sistema di paratie mobili in ultimazione nella laguna di Venezia. Entrambi di competenza del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture **Maurizio Lupi**. Il primo (variante di valico) è il frutto avvelenato della incredibile stagione di privatizzazioni del trio **Prodi-Draghi-Ciampi**. Una stagione che, un giorno, sarà esa-

minata dagli storici dell'economia provocando l'estromissione dei tre dal Pantheon della Repubblica e da quello del Pd in particolare. Orbene, la Società autostrade dell'Iri -gallina dalle uova d'oro-, venne ceduta, regista **Giancarlo Elia Valori**, al gruppo Benetton che si finanziò ricorrendo al credito. Dopo la vendita di Autostrade, i vari ministri dei lavori pubblici concessero aumenti di tariffe vincolati all'esecuzione di lavori. Il

principale, la variante di valico. Sono passati almeno quindici anni da quando il processo di costruzione è stato avviato e della variante non si parla più. Rimangono le chiacchiere su un presunto eccesso di dividendi agli azionisti (di Autostrade), per aiutarli a restituire i quattrini presi a prestito.


**Ora, siamo nel 2014, un qualche avanzamento è percepibile da chi percorre il vecchio tracciato, ma manca una parola chiara: quando sarà terminata e aperta al traffico la nuova Bologna-Firenze? Quanto è costata? Senza tali informazioni, si consolida la sgradevole sensazione di opacità. Veniamo a Venezia. Sono passati trent'anni dalla costituzione del Consorzio Venezia Nuova. Nel frattempo, il Magistrato alle acque è stato svuotato di competenze e di impiegati, tanto che si dice che il personale che serve è fornito proprio dal Consorzio: i controllori sono stipendiati dal controllato. Il pasticcio è chiaro. Ora, in queste settimane, le carte sono all'esame della Procura della Repubblica di Venezia. Ma il ministro avrebbe tanto da fare di suo, su questo tema. Prima di tutto, i finanziamenti stabiliti dai vari**

governi di destra, di centro e di sinistra non sono stati preceduti da una due diligence sui prezzi praticati dal Consorzio. Probabilmente, ciò non è avvenuto perché sarebbero emersi dati preoccupanti.

**A parte le progettazioni, eseguite (con costi non verificati in concorrenza) a Verona e a Milano, non a Venezia come da accordi consortili ufficiali (stabiliti, a suo tempo, con il Magistrato, con la Regione e il Comune), restano in piedi dubbi fondamentali: l'ora di ingegneria ha avuto un costo nella media? Il chilo di cemento, esposto allo Stato, aveva un prezzo di mercato? Sono di mercato i prezzi di tutte le parti (scomposte) delle forniture? Non sarebbe ora che Lupi decidesse di esaminare il fiume di denaro già erogato e procedesse a una spietata analisi, appunto, dei prezzi pagati da Pantalone e, quindi, da tutti noi?**

**Quali remore ci sono per predisporre un documento utile agli italiani, alla Procura della Repubblica e ai veneziani? Non sarebbe questa una spending review giusta, mirata, capace di far saltare fuori gli sprechi del passato e di impedirne nel futuro?**

[www.cacopardo.it](http://www.cacopardo.it)



**L'intervista** L'accordo con Siae Microelettronica dopo la trattativa con i sindacati sui 600 esuberanti

# Alcatel, la società degli ingegneri «Ora riparta l'agenda digitale»

## Combes e i tagli: «Così la ricerca sulla fibra ottica resta in Italia»

Lo aveva promesso in una recente audizione alla Camera dei deputati: «Entro il 31 marzo individueremo il *partner giusto*». E sul fotofinish quella dichiarazione di Michel Combes, amministratore delegato di Alcatel-Lucent, si è tradotta in realtà con la soddisfazione del governo e la benevola accoglienza dei sindacati. Certo, ci sono ancora diversi nodi al pettine (come i 300 esuberanti non coinvolti in questo negoziato per i quali dal 3 aprile scatterà la procedura di cassa integrazione straordinaria) eppure ieri al ministero dello Sviluppo un (piccolo) risultato si è raggiunto: l'apertura della fase di *due diligence* in esclusiva tra la multinazionale franco-americana e l'italiana Siae Microelettronica per la cessione del segmento *optics* (apparecchi per le telecomunicazioni ottiche su fibra) con il contestuale trasferimento di 300 ingegneri il cui futuro era a rischio dopo la volontà da parte del *management* di ridurre i costi per due miliardi di euro (l'ipotesi originaria prevedeva 10 mila tagli in tutto il mondo) e di puntare su tecnologie ritenute più evolute come la banda ultralarga e il *cloud computing*.

**Dottor Combes, questa cessione di ramo d'azienda non avallora la tesi di un vostro disimpegno dall'Italia?**

«Tutt'altro. Con questo accordo ci stiamo soltanto riposizionando sul mercato italiano che riteniamo strategico per le sue straordinarie potenzialità. Manteniamo comunque la responsabilità dei prodotti e la gestione del rapporto con la clientela. Ma Siae è la migliore scelta possibile

perché garantisce la continuità del *business* e fornisce anche tutte le garanzie occupazionali. L'operazione ci consente però una graduale riduzione dei costi ottenibile soltanto con un processo di esternalizzazione e al tempo stesso ci permette di essere competitivi su tecnologie più innovative che ci garantiscono maggiori opportunità di crescita».

**Eppure l'Agenda digitale italiana sembra andare al lento.**

«Per questo riteniamo che l'accordo con Siae (il cui *closing* è previsto entro 90 giorni, ndr) determinerà un'accelerazione anche su questo fronte. D'altronde così vogliamo potenziare l'ecosistema digitale mantenendo tutto il

*know how* qui senza disperderlo altrove, scommettendo sul nostro centro di ricerca e sviluppo di Vimercate (*hinterland* milanese, ndr) e sullo stabilimento produttivo di Trieste».

**Per gli altri 300 dipendenti in esubero si può immaginare la formula dei contratti di solidarietà?**

«Non sono applicabili, ma stiamo discutendo col governo e i sindacati sugli ammortizzatori sociali che dovranno essere utilizzati».

**Nell'attesa state procedendo anche all'outsourcing di alcune funzioni come le risorse umane, non è un'eccessiva riduzione di perimetro?**


«Dobbiamo modernizzare i nostri processi per renderli più efficaci e più in linea con i nostri concorrenti. Per questo abbiamo deciso di lavorare con Accenture che è una delle migliori aziende di consulenza al mondo».

**Avete appena firmato un accordo da 750 milioni di euro con China Mobile, perché?**

«Il futuro è la virtualizzazione delle funzioni di rete e con questa intesa Alcatel-Lucent diventa fornitore chiave di tecnologie che vanno dall'*Ip networking* all'accesso alla banda ultra-larga. È un'ottima notizia anche per l'Italia e per il suo centro di ricerca».

**Fabio Savelli**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## I numeri e gli obiettivi

Alcatel-Lucent 

**-1,8%**

margine operativo nel 2012

**14**

miliardi di euro fatturato 2012


**72**  
mila

dipendenti (1.900 in Italia)

**16,1%**

rapporto tra gli investimenti in ricerca e sviluppo e i ricavi

## Obiettivi 2015



**12,5%**  
margine operativo lordo



Cash flow

**250**  
milioni di euro

## Indebitamento

**2** miliardi di euro di riduzione del debito derivanti dal risparmio di costi fissi e da cessioni di asset

**2** miliardi di euro di rinegoziazione del debito con le banche

## Prospettive di mercato al 2015



+346% dei wi-fi public spot



+134% della vendita di smartphone



+149% il download delle applicazioni



+30% utenze fisse raggiunte dalla banda larga ultra-veloce



+879% il consumo di video sul mobile



+32% connessioni mobili

D'ARCO



### Il vertice del gruppo

Michel Combes,  
francese, 52 anni,  
ceo di Alcatel-Lucent

# Debiti Pa, via libera dalle banche

## Lettera dell'Abi al Mef: disponibili allo smobilizzo dei crediti delle imprese

ROMA

Le difficoltà tecniche non mancano ma sul piano per lo sblocco totale dei debiti della Pubblica amministrazione si cerca di accelerare. A quanto risulta al Sole 24 Ore, ieri agli uffici del ministero dell'Economia è giunta una lettera inviata dall'Abi in cui si sintetizza il giudizio positivo delle banche dando il via libera all'operazione. A questo punto, potrebbe essere il Def l'ultimo passaggio per contestualizzare l'intero progetto nell'ambito dei nuovi dati di debito e deficit per poi varare il disegno di legge che era approvato al consiglio dei ministri dello scorso 12 marzo. Si fa strada, inoltre, la possibilità che almeno una parte dei contenuti del Ddl venga travasato in un decreto legge subito operativo.

### Il ruolo delle banche

Il 26 marzo si è svolta una riunione del sistema bancario per verificare la percorribilità del nuovo meccanismo. Le banche avrebbero confermato che la garanzia dello Stato di ultima istanza sui crediti ceduti è sufficiente a minimizzare il rischio di credito e quindi a favorire lo smobilizzo.

Come noto, il Ddl prevede che le banche intervengano con un tasso di sconto "calmierato" (lo definirà un decreto attuativo, ma si starebbe ragionando intorno a un tetto del 2%). La limitata convenienza economica per le banche sarebbe compensata da una

riduzione di crediti di bassa qualità. Del resto, fanno notare i vertici dell'Abi al ministero dell'Economia, se i crediti saranno effettivamente riscossi dalle imprese, gran parte di questa liquidità potrebbe essere utilizzata per ridurre i debiti verso le banche, consentendo nuovi finanziamenti bancari alle stesse imprese.

### Gli aspetti tecnici

Le aziende, ovviamente, verreb-

### I PROVVEDIMENTI

Si lavora agli ultimi nodi tecnici per accelerare: dopo il Def possibile varo di un decreto legge e di un Ddl

bero saldate con un credito più leggero, seppure nella misura contenuta del 2%. Avrebbero però il vantaggio di azionare direttamente le procedure di pagamento, sfuggendo alle incognite della macchina della Pa che, nel caso di alcune regioni del Sud, per molto tempo si è impantanata di fronte alle lentezze o alla ritrosia delle stesse amministrazioni che dovevano chiedere anticipazioni di liquidità. Va anche detto che il Ddl, oltre al piano che coinvolge banche e Cassa depositi e prestiti, contiene un fitto capitolo dedicato proprio al finanziamento dei Fondi previsti

dal decreto 35/2013 per anticipare liquidità agli enti debitori. Forse il raccordo tra i due meccanismi potrebbe essere uno degli aspetti tecnici da perfezionare in questi giorni.

Il piano banche-Cdp ricalca la proposta avanzata già durante i precedenti governi da Franco Bassanini e Marcello Messeri. Sui debiti certificati verrà posta la garanzia dello Stato. Il sistema bancario potrà acquistare questi crediti ceduti in modalità pro-soluto, con le Pa che negoziano la ristrutturazione del credito fino a 5 anni. In caso di morosità, la banca avrebbe la facoltà di cedere il credito alla Cassa sulla base di un plafond annuo (si parla di 3-4 miliardi). La Cassa potrebbe allungare ulteriormente la ristrutturazione del debito degli enti, fino a 15 anni, dietro delegazione di pagamento a valere sulle imposte. Il meccanismo potrebbe coprire l'ammontare dei debiti residui relativi alla spesa corrente, che dovrebbero rappresentare circa i tre quarti del totale. Questione aperta, e decisamente più complessa, per le spese in conto capitale (relative agli investimenti) il cui pagamento potrebbe incidere sul deficit dell'anno in cui vengono effettivamente rimborsati i creditori. Su quest'ultimo punto bisognerebbe intervenire alleggerendo il Patto di stabilità interno. Nei giorni scorsi il presidente della Cassa depositi e prestiti, Franco

Bassanini, stimava in un mese dall'entrata in vigore della norma il tempo necessario per pagare tutti i debiti di parte corrente. Tempi più lunghi però, e legati al reperimento delle coperture, per le spese in conto capitale.

### Il Fondo di garanzia

La bozza del Ddl indicava in 150 milioni l'entità del Fondo a copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato. Anche su questo punto si sofferma la lettera Abi. Le banche, in questa fase, non temono che il Fondo sia sottostimato: in una fase di avvio, senza dati certi sulla dimensione del fenomeno (è ancora da calcolare l'esatto ammontare degli arretrati), può convenire non immobilizzare ingenti risorse che potrebbero poi restare inutilizzate. Decisiva è invece la tenuta della garanzia statale in caso di mancati pagamenti, nel caso il Fondo dovesse svuotarsi.


Un ultimo ma non meno importante aspetto tecnico riguarda la certificazione dei crediti. Sarà fondamentale, sottolineano le banche, un rafforzamento della norma per far sì che il nuovo sistema di certificazione "cristallizzi" l'ammontare del credito. Non dovranno insomma esserci ulteriori verifiche o code procedurali che rischiano di allungare i tempi e aumentare i rischi

C.Fo.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Gli aspetti da approfondire

### Occorrerà ricordare il meccanismo istituti di credito-Cdp con i Fondi istituiti dal decreto numero 35 del 2013



### In affanno




Fonte: ministero dell'Economia e delle finanze

## Catasto

# Planimetrie e visure ipotecarie gratis online

■ Visure ipocatastali e planimetrie gratis online da ieri, per tutti i contribuenti iscritti e abilitati ai servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline. In precedenza si potevano vedere solo i dati relativi a classificazione e rendita catastale (la cosiddetta visura catastale), ora saranno accessibili anche la mappa con la particella terreni, la planimetria del fabbricato e la visura ipotecaria. La procedura è attiva per gli immobili (a eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano e, per le visure ipotecarie, delle zone dove vige il sistema tavolare) dei quali i contribuenti risultano titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Le nuove possibilità sono previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del 4 marzo.

Sempre in un'ottica di semplificazione si inserisce l'invio telematico, con il modello unico informatico, degli atti alle Conservatorie dei registri immobiliari che viene adesso esteso anche a tutti i pubblici ufficiali e agli agenti della riscossione, oltre che ai notai. Questa seconda novità è contenuta nel provvedimento del direttore delle Entrate del 10 marzo 2014.



**Vicinato.** Chi vuole costruire accanto a edifici o finestre altrui deve prima conoscere le discipline locali

# Distanze, rebus sui tre metri

## Regolamenti e norme urbanistiche prevalgono sul Codice civile

**Gian Vincenzo Tortorici**

■ La questione delle "distanze" è centrale anche in condominio e viene spesso usata per bloccare iniziative edilizie interne o esterne. Il legislatore, del resto, ha inserito le norme sul condominio nel libro "della proprietà", alla quale possono essere posti vincoli al suo godimento da norme di natura amministrativa e civile e dalla stessa autoterminazione del proprietario.

Il diritto di proprietà, infatti, costituito dal potere assoluto sulla cosa, ha il suo principale limite della funzione sociale, che è prevista dallo stesso articolo 42 della Costituzione.

Così non possono essere modificate le destinazioni d'uso di singole unità immobiliari, se il regolamento edilizio del Comune le vieta, e debbono essere rispettate le distanze legali tra le costruzioni in base all'articolo 873 e seguenti del Codice civile, anche se in relazione alle esigenze primarie di un condomino, come ha affermato la Cassazione (sentenza del 18 marzo 2010, n. 6546).

L'articolo 873 del Codice civile ha lo scopo di evitare che opere murarie producano situazioni dannose, pericolose e antiigieniche tra edifici.

La distanza legale tra manufatti dello stesso fabbricato, per esempio, appunto, un con-

dominio, deve essere computata tra gli «sporti» (cioè le sporgenze architettoniche) che hanno le minori dimensioni, mentre la distanza tra differenti stabili va misurata dai punti di massima sporgenza.

Proprio in tema di condominio, si deve ricordare che la normativa sulle distanze legali si applica, purché sia compatibile con la disciplina dell'utilizzo e del godimento delle parti comuni dell'edificio, prevista dall'articolo 1102 del Codice civile; nel caso di contrasto tra le due differenti norme, prevale quella speciale del condominio, che determina l'inapplicabilità di quella sulle distanze legali (Cassazione, sentenza 4936/2014). Così, certamente non è vincolante l'articolo 873 del Codice civile nel caso di un condominio che delibera d'installare un ascensore, considerato che l'impianto si deve considerare indispensabile per una reale abitabilità delle unità immobiliari dal medesimo servite (Cassazione, sentenza del 3 agosto 2012, n. 14096). A meno, naturalmente, che non sia vietato per altre ragioni.


È necessario, peraltro, verificare che le clausole contrattuali del regolamento di condominio, non costituiscano un limite all'applicabilità dell'articolo 1102 del Codice civile, in forza del quale ciascun condomino


può utilizzare le parti comuni del condominio, purché non ne impedisca il pari uso anche a un singolo condomino, non alteri il decoro architettonico, non pregiudichi la stabilità dell'edificio e, appunto, non violi la normativa in tema di distanze legali.

All'articolo 873 del Codice civile è correlato l'articolo 907, il cui scopo, con il divieto posto di fabbricare a distanza inferiore a tre metri dalla veduta del vicino, è quella di assicurare al titolare del diritto di veduta sufficiente aria e luce consentendogli l'esercizio di *inspectio* e *prospectio*, cioè possibilità di veduta sul fondo del vicino: l'accertamento e la valutazione della idoneità della costruzione a non ostacolare la fruizione di tale possibilità richiedono al giudice una motivazione congrua e adeguata (come spiega la Cassazione con la sentenza 4847/2012)

Il principio è stato recentemente confermato dalla Cassazione con la sentenza del 23 marzo 2012, n. 2741 (si veda l'articolo qui a fianco) che ha ritenuto che non sia violato il disposto inerente alle distanze legali, quando sulla parete comune sia installata una canna fumaria, considerato che questa non costituisce una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





**Minimi da rispettare.** Scattano vincoli quando le abitazioni sono vicine

## Le linee guida

### 01 | LA NORMA GENERALE

Le costruzioni su fondi confinanti, se non sono unite o aderenti, devono essere a distanza di almeno tre metri, salvo che nei regolamenti di edilizia comunali si disponga diversamente

### 02 | LE NUOVE COSTRUZIONI

Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il

proprietario di questo fondo non può fabbricare a distanza minore di tre metri. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se la nuova costruzione è appoggiata al muro in cui ci sono queste vedute, deve fermarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia

## Impianti. Disposizioni speciali

# La canna fumaria è bloccata dal decoro architettonico

**Silvio Rezzonico**  
**Maria Chiara Voci**

Le normative sulle distanze (articolo 907 del Codice Civile) non possono essere invocate per impedire l'installazione di una **canna fumaria** in condominio. Anche se alterano "la veduta" che si può godere da un alloggio o un terrazzo.

A definire, con chiarezza, la questione sono due pronunce successive della Corte di Cassazione: la n. 2741 del 23 febbraio 2012 e la n. 4936 del 30 gennaio 2014. Innanzitutto, come ha stabilito la prima sentenza, la canna fumaria non deve essere ritenuta alla stregua di una costruzione vera e propria. Ma solo come un semplice accessorio di un impianto. Per questa ragione, dunque, questo tipo di manufatto non è soggetto a quanto prescritto dall'articolo 907 del Codice civile, che fissa a 3 metri la distanza minima dal fondo del vicino.



In secondo luogo perché, sempre con la pronuncia 2741, la Cassazione ha ribadito la liceità - per qualunque condomino ne abbia necessità - di installare una canna fumaria in aderenza al muro condominiale o a ridosso del lastrico. L'importante è rispettare quando previsto dall'articolo 1102 del Codice civile: ovvero non alterare la destinazione d'uso dello spazio comune, non impedire l'utilizzo (nel caso specifico del lastrico o della parete condominiale) ad altri condomini, non pregiudicare il decoro architettonico dell'immobile.

Infine perché, con la recente sentenza 4936, la Cassazione ha chiarito che qualsiasi re-  
crimazione sul rispetto delle distanze in condominio si scontra con le disposizioni del regolamento comune del fabbricato, che devono essere considerate prevalenti.

Riassumendo perciò i contenuti e gli effetti delle due sentenze, il quadro appare chiaro. Per installare una canna fumaria in condominio (il caso classico, alla base peraltro della pronuncia 2741, è quello di una pizzeria o un esercizio commerciale, collocato al piano terreno di un fabbricato e che ha necessità di un sistema per l'evacuazione dei fumi) occorre fare i conti con il regolamento condominiale. Se questo non pone ostacoli, è possibile procedere, nonostante l'eventuale opposizione da parte di condomini che temono un danno sulle vedute e invocano le norme sulle distanze fra proprietà.

Ovviamente la canna fumaria può essere realizzata solo nel rispetto del decoro architettonico della facciata e del diritto di tutti i condomini di fruire del muro del fabbricato. Inoltre, è bene sempre tenere presente che è necessario anche rispettare le norme in materia di immissioni intollerabili (articolo 844 dal Codice civile): i fumi emessi non devono infatti risultare nocivi alla salute e pregiudicare i diritti di proprietari e inquilini del palazzo.

Restano una perplessità sul merito della sentenza 2741/2012: il fatto di considerare la canna fumaria un semplice accessorio contrasta con la stessa giurisprudenza della Corte che, proprio sulle distanze legali, ha chiarito come debba intendersi per costruzione qualsiasi opera abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo (sentenza n. 8691 del 26 giugno 2000), quindi sul tema c'è da aspettarsi una sentenza delle Sezioni unite.




**QUOTIDIANO DELLA CASA**

### Le nuove misure per le autonomie e le leggi urbanistiche

Sul quotidiano della Casa & del Territorio di oggi:

- L'impatto del nuovo titolo V sulla riforma urbanistica
- A Genova pratiche edilizie solo online dal 5 maggio

[www.casaeterritorio.ilsole24ore.com](http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com)



# Europa a rischio in una Terra sempre più calda

Il nuovo rapporto dell'Onu sul clima  
"Molti cambiamenti ormai irreversibili"

## Disastri a catena

*Alluvioni al Nord e siccità al Sud: l'Europa è destinata a subire  
l'impatto di trasformazioni climatiche sempre più estreme*

STEFANO RIZZATO

**P**otrebbe essere il solito allarme oppure un passo decisivo verso la svolta. Ma questo lo sapremo solo a fine 2015, al summit sul clima di Parigi.

Per adesso, l'ultimo rapporto stilato dall'IPCC - il forum scientifico dell'Onu sul cambiamento climatico - è la dura diagnosi di un fallimento. I gas serra, il consumo di suolo, lo sperpero di risorse hanno già prodotto le conseguenze temute. L'era del cambiamento climatico è già iniziata ed è, per certi versi, irreversibile. «Da qui al 2040 dovremo fare i conti con un ulteriore riscaldamento globale, indipendentemente da quello che i governi decideranno di fare», spiega Riccardo Valentini, uno dei due curatori del capitolo sull'Europa. «Se - come spero - da oggi si inizieranno a mettere in campo politiche per ridurre le emissioni, ne vedremo i risultati solo tra molti anni».

### LE CONTROMISURE

«Si deve lavorare sui rischi idrogeologici e proteggere il territorio dall'erosione»

### IL MONITO

«Freniamo le emissioni ma fino al 2040 le temperature saliranno»

Per ora, la temperatura si è alzata «solo» di 0,6 gradi centigradi rispetto al periodo pre-industriale. Ma entro fine secolo aumenterà ancora - in base alle previsioni - in una forbice tra 1,5 e 4,5 gradi rispetto ad oggi. Per limitare i danni servirebbe un nuovo accordo globale, vincolante ed efficace sul tema. L'obiettivo di Parigi 2015, ma anche di troppi summit falliti del passato.


Ora però c'è un obiettivo più contingente e urgente: adattarsi ai cambiamenti e prevenire i disastri. I motivi per farlo - e per preoccuparsi - non mancano soprattutto nel Sud Europa: secondo il rapporto pubblicato ieri, la regione più a rischio, soprattutto per quanto riguarda i danni all'agricoltura. «Il rischio di avere una regione che si differenzia ancora di più economicamente è reale e concreto: oggi siamo noi gli orsi polari», dice Valentini.

«È necessario lavorare sul rischio idrogeologico, proteggere il territorio dalle piene e

dall'erosione del suolo. Prendere contromisure per la salute pubblica, contro ondate di calore ed eventi estremi sempre più frequenti. E non dimenticare l'acqua: le risorse idriche per l'agricoltura entreranno presto in competizione con gli altri usi».

I due compiti - frenare le emissioni e adattarsi alla nuova situazione del clima - devono andare di pari passo. «L'adattamento da solo non basta», spiega Valentini. «Evitare che il riscaldamento globale, nei prossimi anni, vada oltre i 2 gradi è fondamentale anche per contenere i costi delle politiche di adattamento. Che oggi sono ancora difficili da quantificare». Qualche stima, in realtà, c'è. In Europa, la spesa per il rischio idrogeologico rischia di arrivare a 1,7 miliardi all'anno già nel 2020 e fino a 7,9 miliardi annui entro il 2080. Ma a crescere saranno anche le spese mediche, i costi per rimediare agli incendi e - tra qualche anno - anche i mancati introiti del turismo.

Ogni frazione di grado in più manda in fumo euro, dollari, yen... E rischia di annullare gli sforzi fatti da molti Paesi per emergere e lasciarsi la povertà alle spalle. A patirne le conseguenze di un ambiente fuori controllo - spiega il rapporto - sono e saranno soprattutto poveri ed emarginati.





**0,6  
gradi**

È l'aumento delle temperature, ma entro fine secolo potrebbero salire fino a 4,5 gradi

**12  
mila**

Sono gli articoli scientifici utilizzati dal rapporto dell'Onu: è lungo 2562 pagine con 30 capitoli

## Ced, Stp e professione, il corretto approccio

**L**e novità normative introdotte dalla Riforma delle Professioni hanno apportato notevoli modifiche all'esercizio dell'attività in forma associata. Di concerto con l'Enpacl le seguenti Faq al fine di fare chiarezza in materia.

**1) Sono un consulente del lavoro, socio di una società che svolge attività professionale. Possiedo il 90%, l'altro 10% è intestato a mia moglie che non è professionista. La società applica il contributo integrativo del 4% sul fatturato. Sono in regola?**

La posizione non è regolare. L'incarico professionale infatti può essere assunto solo dal professionista iscritto all'Albo (art. 2231 del c.c.). Nel caso proposto è indispensabile procedere tempestivamente alla trasformazione della Società in Stp. Se la società continua ad esercitare l'attività professionale con l'attuale assetto giuridico, i soci concretizzano il reato di esercizio abusivo della professione che ha rilevanza penale. Mentre il consulente del lavoro rischia un pesante provvedimento disciplinare che può anche determinare la sua sospensione dall'Albo.

**2) Sono un Consulente del Lavoro che assiste un Ced di cui non sono socio. Ho qualche responsabilità se il Ced svolge anche attività professionale?**

Certamente vi sono delle responsabilità. Il professionista che assiste un Ced, oltre la verifica della correttezza delle procedure informatiche, deve infatti anche controllare che l'attività sia limitata al calcolo e stampa del cedolino, diversamente il consulente favorirebbe lo svolgimento dell'esercizio abusivo della professione. In tal caso incorre nella violazione dell'art. 12 del Codice deontologico con pesanti conseguenze in ambito disciplinare che potrebbero determinare anche la sua sospensione dall'Albo.

**3) Quattro consulenti del lavoro esercitano l'attività professionale con una società in nome collettivo, che fattura applicando il contributo integrativo del 4%. È corretta**

**questa procedura?**

La procedura non è regolare. L'art. 10, comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, «consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del codice civile». Pertanto, per regolarizzare la posizione descritta è necessario trasformare l'attuale Snc in «Snc Società tra professionisti».

**4) Una Srl esercita l'attività di elaborazione dati, fornendo ai propri clienti servizi sia in campo fiscale che lavoro. Per quanto riguarda la gestione del personale ha affidato la gestione a un consulente del lavoro, che per l'attività esercitata emette nei confronti della Srl regolare fattura con il contributo integrativo del 4%. La società poi a sua volta emette fattura ai propri clienti fatturando l'attività di amministrazione del personale. Si chiede se tale comportamento è corretto.**

Nel caso proposto sono due gli

aspetti critici da valutare, innanzitutto il rapporto tra cliente e Srl, poi il rapporto tra società e consulente. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'art. 2231 del codice civile afferma che «quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione». In buona sostanza il contratto concluso tra il cliente e la Srl è «nullo» perché contrario alla norma imperativa che richiede per l'esercizio dell'attività professionale l'iscrizione all'Albo professionale.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra Srl e consulente del lavoro interviene l'art. 12 del Codice deontologico che vieta al consulente del lavoro di porre in essere comportamenti che favoriscono l'attività irregolare di altri soggetti. Per ovviare alla situazione indicata, il consulente del lavoro deve assumere direttamente gli incarichi dai singoli clienti ai quali emetterà fattura per le proprie competenze.



» Il caso Il consulente del lavoro: in caso di incertezza applicativa è impossibile rilasciare un programma informatico

# «Bonus di 80 euro in busta paga Subito il decreto, o è a rischio»

## De Fusco: i tempi dipendono anche dai software aziendali

Il nemico più temuto è sempre lo stesso: la burocrazia. Qualsiasi riforma ipotizzata in questo paese per diventare realtà deve superare la prova del fuoco burocratica. A questa regola non sfugge neanche il bonus degli 80 euro in busta paga promessi dal premier Renzi. Quali ostacoli dovrà superare il provvedimento perché gli 80 euro si materializzino davvero nel cedolino di maggio? Lo abbiamo chiesto a Enzo De Fusco, consulente del lavoro e coordinatore scientifico della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

**Partiamo dalla domanda base, come funzionerà il bonus Irpef?**

«Ovviamente in questo momento non se ne sa nulla. Al di là delle anticipazioni fatte dal governo, non c'è alcun provvedimento cogente da poter applicare e quindi brancoliamo nel buio. In questo momento ogni ipotesi tecnica è possibile».

**Vi sarete fatti qualche idea, ci sono delle ipotesi.**

«Sono molte le variabili possibili; bisogna vedere se l'importo sarà fisso o crescente, se verranno incentivati maggiormente i redditi più o più alti, se verrà calcolato sul reddito 2013 ovvero valutato mese per mese. Per alcuni versi si potrebbe pensare a una detrazione d'imposta ma questa soluzione presenta diverse criticità. Molto più probabilmente si tratterà di una somma forfetaria. Ma fondamentalmente, oltre a non conoscere i meccanismi operativi, non si riesce a comprendere da quando partirà».

**Ma questo non è certo un dettaglio secondario. Quante probabilità ci sono che si arrivi in tempo per ricomprenderlo nelle buste paga di maggio, così come è stato promesso?**

«Difficile dirlo, ma certo più tempo passa e meno sarà possibile. Anche ipotizzando che il provvedimento venga varato nei prossimi giorni; innanzitutto, dovrà essere un decreto legge immediatamente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Da quel momento in poi le software house potranno procedere all'aggiornamento dei programmi gestionali, che si utilizzano negli studi e nelle aziende per sviluppare le buste paghe. Si tratta di un'operazione molto delicata che dovrà

essere compiuta in presenza di una norma che non lasci spazio a dubbi e interpretazioni diverse. Infatti, in caso di incertezza applicativa è impossibile rilasciare una release di un programma applicativo; si corre il rischio di mettere in condizioni i consulenti del lavoro e gli uffici del personale di sbagliare i conteggi.

**E quanto tempo occorre per questo tipo di aggiornamenti? Possibile individuare una data limite?**

«Abbiamo visto aggiornamenti fatti in giorni e altri anche in un mese; dipenderà dal coefficiente di difficoltà applicativo delle novità normative. Perché tutto vada a buon fine è necessario che le *release* vengano consegnate entro il 20 del mese di maggio. E da quel giorno si possono cominciare le elaborazioni. Ma se solo ritarda ancora un po' sarà impossibile riuscire a ricomprendere il bonus nei cedolini di maggio; si dovrà spostare l'operazione a giugno, sperando che le disposizioni prevedano il recupero delle somme non portate in detrazione nel mese precedente.


**Questo vuol dire che se una grande azienda gestisce in proprio il programma, e quindi gli aggiornamenti, può riuscire ad aggiornare più tempestivamente l'applicativo?**

«Dipende certamente dalla struttura informatica di cui si è dotati, cioè di quali e quante risorse umane specializzate si hanno a disposizione. Certamente potrebbe anche capitare, anche perché la gestione interna evita disguidi e ritardi.

**Quindi si potrebbe profilare una situazione limite in cui i dipendenti delle Pmi non riceverebbero il bonus a maggio per il ritardo negli aggiornamenti software, mentre quelli di grandi aziende sì.**

«In teoria si potrebbe realizzare, ma speriamo che il decreto legge venga pubblicato quanto prima dandoci la possibilità di predisporre buste paghe del mese di maggio più "pesanti" del solito».

**Isidoro Trovato**



Enzo De Fusco, consulente del lavoro e coordinatore scientifico della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro



**Cassazione.** Da rifare il giudizio di appello se i magistrati avevano ignorato la mancata presenza dei legali

# Avvocati, sciopero rafforzato

## Garantita l'astensione secondo il codice di autoregolamentazione

Giovanni Negri  
MILANO

■ **Diritto di sciopero** garantito anche per gli avvocati. Tanto che il giudizio di appello delle sentenze pronunciate con **rito abbreviato** deve essere nuovamente celebrato se i giudici non hanno ignorato l'astensione del difensore dalle udienze. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 14775 della Prima sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha così annullato (con rinvio) il giudizio della Corte d'appello di Bologna che aveva provveduto a rideterminare le pene a carico di un imputato dei reati di tentato omici-

dio, rapina, lesioni personali; tutte fattispecie aggravate. In primo grado, la condanna era stata emessa all'esito di un giudizio celebrato con rito abbreviato. La difesa aveva presentato ricorso, congiuntamente, contro la sentenza di condanna di secondo grado e contro l'ordinanza con la quale la Corte d'appello aveva respinto la richiesta dell'avvocato di rinvio della trattazione a causa dell'adesione dello stesso all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali.


La sentenza si discosta da quello che sembrava un orientamento ormai consolidato da

parte della stessa Cassazione, sfavorevole al riconoscimento di legittimità dello sciopero nel caso di procedimenti in camera di consiglio nelle forme dell'articolo 127 del Codice di procedura penale, e aderisce invece a quanto affermato l'anno scorso dalle Sezioni unite con la sentenza n. 26711/13. Quest'ultima pronuncia attribuiva rilevanza alla valutazione sulla conformità dell'astensione alla disciplina delineata dal Codice di autoregolamentazione forense del 2007 e modulava la decisione sulla legittimità del rinvio della trattazione del procedimento all'esito della valutazione stes-

sa. In questo senso veniva superata una lettura sino a quel momento diffusa che affermava l'assoluta irrilevanza dei motivi del mancato intervento del difensore in rapporto ai provvedimenti sulla libertà e su quelli assimilabili.

Così, la conclusione della Corte è nella direzione di confermare il principio di diritto per cui nel giudizio camerale di appello delle sentenze pronunciate con rito abbreviato, in caso di esercizio della libertà di astensione dalle udienze da parte dell'avvocato difensore, il rifiuto della richiesta di differimento ha come conseguenza la nullità «generale a regime intermedio» del procedimento sulla base degli articoli 178, comma 1, lettera c) e 180 del Codice procedura penale.

Proprio quello che si era verificato davanti alla Corte d'appello di Bologna, dove, il rinvio era stato negato, provocando così lo svolgimento dell'udienza camerale senza la presenza del legale e dell'imputato. L'invalidità poi non era stata sanata e le ragioni della difesa erano state correttamente fatte valere, a giudizio della Cassazione, attraverso il ricorso che ora trova pieno accoglimento.



## Professioni

# Cnfrilancia il ricorso agli istituti alternativi

■ Previsione e potenziamento di **misure alternative** al processo e anche alla mediazione obbligatoria. Motivazione sintetica a richiesta delle parti e misure di semplificazione delle procedure per ridurre tempi e costi. Competenza degli avvocati in alcune procedure di volontaria giurisdizione. Sono i punti essenziali contenuti in un documento che il Consiglio nazionale forense ha messo a punto nel plenum riunitosi venerdì e ieri ha inviato al ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il Cnfrileva che la strada imboccata dal ministro «è quella giusta» e sottolinea ampie convergenze con l'Anm sulle misure deflative proposte.

Tra gli istituti allo studio, il passaggio di una causa, a richiesta delle parti, dal giudice ordinario a una Camera arbitrale istituita presso gli Ordini forensi, per favorirne la conclusione; la negoziazione assistita dagli avvocati, alternativa alla mediazione obbligatoria, col potere del legale di autenticare le firme delle parti e attestarne la volontà (di rilievo, l'assegnazione agli avvocati delle materie relative ai procedimenti di separazione personale e divorzio ove non vi siano figli minori: l'accordo officiato dall'avvocato dovrà poi essere omologato dal giudice, acquisendo così efficacia di titolo esecutivo e per la trascrizione). Infine, il procedimento preliminare al contenzioso civile, una forma facoltativa di arbitrato agli atti, sempre svolto dalle camere arbitrali degli avvocati, anch'esso alternativo alla mediazione obbligatoria.

